

ART. 40

LETTURA DEI MISURATORI

1. La lettura dei misuratori viene eseguita semestralmente.
2. L'utente si impegna a permettere e facilitare, in qualsiasi momento al personale del Servizio idrico, l'accesso per la rilevazione dei consumi segnati dal misuratore. Qualora, in occasione della verifica ordinaria fatta dall'incaricato delle letture dei contatori, questi non avesse, per assenza del concessionario o di persona da lui incaricata, la possibilità di accedere al contatore per rilevarne i dati di consumo dell'acqua, verrà lasciata nella cassetta postale dell'utente apposita cartolina, con il giorno e l'ora in cui verrà effettuato il secondo passaggio.
3. Nel caso in cui l'utente ostacoli volontariamente il personale nella rilevazione del consumo, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa e la riapertura del misuratore sarà effettuata a lettura eseguita e dopo che l'utente avrà provveduto al pagamento delle spese.
4. L'utente potrà effettuare, entro il 30 giugno di ogni anno, l'autolettura del contatore. L'Ente si riserva la facoltà di verificare la lettura comunicata e di effettuarla ove non comunicata. La comunicazione dovrà essere fatta tramite apposito modulo reperibile sul sito internet del Comune e trasmessa secondo le modalità indicate sul modulo stesso.
5. In caso di mancanza della lettura semestrale di cui al comma 1, ove l'Ente non abbia proceduto a norma del comma 5 dell'art. 39 e l'utente non abbia comunicato l'autolettura dei propri consumi, il contribuente può chiedere il pagamento rateale dell'importo annuale dovuto a titolo di tariffa del servizio idrico integrato, secondo le seguenti modalità:
 - Bollettazione di importo fino a 400 Euro – massimo di 5 rate;
 - Bollettazione di importo da 401 a 800 Euro – massimo di 10 rate;
 - Bollettazione di importo superiore a 801 e fino a 1200 Euro – massimo di 14 rate;
 - Bollettazione di importo superiore a 1201 euro e fino a 3000 Euro – massimo di 16 rate;
 - Bollettazione di importo superiore a 3001 euro e fino a 5000 Euro – massimo di 20 rate;
 - Bollettazione di importo superiore a 5001 euro – massimo di 24 rate. In ogni caso, l'ammontare della singola rata non potrà essere inferiore a 80 euro. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade automaticamente dal beneficio e l'intero importo dovuto sarà avviato a

sollecito in unica soluzione, non potendo essere oggetto di ulteriore rateizzazione e, successivamente, a riscossione coattiva”.

ART. 41

Irregolarità di funzionamento del misuratore

1. Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore o l'arresto dello stesso, il consumo, per tutto il periodo di dubbia funzionalità e fino alla sostituzione dello stesso, è calcolato facendo riferimento al consumo medio annuo (Ca) secondo la formula descritta all'art.10 dell'allegato A alla delibera dell'autorità n. 218/2016/R/IDR;
2. (segue dal comma 3)